



Comune di Cattolica
PROVINCIA DI RIMINI



REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

C A P O I

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 1 – Riunioni normali e d'urgenza

Art. 2 – Sede delle riunioni

Art. 3 – Convocazione ed ordine del giorno (modificato)

Art.3/bis – Modalità e termini di trasmissione dell'avviso di convocazione(modificato)

Art. 4 – Deposito e consultazione della documentazione(modificato)

Art. 5 – Pubblicazione e diffusione dell'avviso di convocazione (modificato)

Art. 6 – Pubblicità delle sedute

Art. 7 – Sedute aperte al pubblico

Art. 8 – Validità delle sedute di 1^ convocazione

Art. 9 – Validità delle sedute di 2^ convocazione

Art. 10 – Consiglieri interessati agli oggetti da deliberare

Art. 11 – Apertura della seduta

Art. 12 – Assenze giustificate dei Consiglieri comunali

Art. 13 – Abrogato

Art. 14 – Abrogato

C A P O II

PRESIDENZA E DISCUSSIONE DELLE SEDUTE

Art. 15 – Presidenza del Consiglio

Art. 16 – Trattazione argomenti all'ordine del giorno

Art. 17 – Sospensione e rinvio della discussione

Art. 18 – Ordine delle sedute

Art. 19 – Presenza nelle sedute: disciplina del pubblico

Art. 20 – Comportamento del Consigliere

C A P O III

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

- Art. 21 – Apertura della seduta
- Art. 22 – Designazione scrutatori
- Art. 23 – Intervento dei Consiglieri nella discussione
- Art. 24 – Durata dell'intervento
- Art. 25 – Disciplina dell'intervento
- Art. 26 – Richiamo al Consigliere
- Art. 27 – Intervento per fatto personale
- Art. 28 – Intervento per richiamo al regolamento
- Art. 29 – Appello contro decisioni del Sindaco
- Art. 30 – Argomenti non iscritti all'ordine del giorno
- Art. 31 – Trattazione delle proposte
- Art. 32 – Questioni pregiudiziali o sospensive
- Art. 33 – Presentazione ordini del giorno in corso di discussione ed emendamenti: disciplina
- Art. 34 – Rinuncia agli emendamenti
- Art. 35 – Chiusura della discussione
- Art. 36 – votazione delle proposte
- Art. 37 – Dichiarazione di immediata esecutività
- Art. 38 – Revoca
- Art. 39 – Approvazione delibere – maggioranza
- Art. 40 – Modalità del voto
- Art. 41 – Appello nominale obbligo
- Art. 42 – Voto – espressione – controprova
- Art. 43 – Inizio della votazione
- Art. 44 – Esito della votazione
- Art. 45 – Gruppi consiliari – Capigruppo

C A P O IV

INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE – MOZIONI

- Art. 46 – Interrogazioni – Interpellanze – Mozioni (modificato)**
- Art. 47 – Abrogato**
- Art. 48 – Abrogato**
- Art. 49 – Abrogato**
- Art. 50 – Abrogato**
- Art. 51 – Abrogato**
- Art. 52 – Abrogato**
- Art. 53 – Abrogato**
- Art. 54 – Tempo massimo consentito per la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze
- Art. 55 – Mozione

CAPO V

PROCESSI VERBALI

- Art. 56 – Partecipazione del Segretario alle sedute
- Art. 57 – Sostituzione del Segretario in caso di assenza o impedimento
- Art. 58 – Verbale della seduta
- Art. 59 – Contenuto del verbale
- Art. 60 – Dichiarazione a verbale
- Art. 61 – Firma dei verbali
- Art. 62 – Approvazione dei Verbali
- Art. 63 – Approvazione e modifiche del presente regolamento
- Art. 64 – Entrata in vigore

CAPO I

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 1 – RIUNIONI NORMALI E D'URGENZA

Il Consiglio Comunale è convocato in via normale e d'urgenza su disposizione del Presidente o su richiesta di un quinto dei Consiglieri, o del Sindaco.

Art. 2 – SEDE DELLE RIUNIONI

Il Consiglio Comunale si riunisce, di norma, nella residenza municipale. In via eccezionale, per particolari occasioni, può essere convocato, su decisione del presidente, in altra sede.

Art. 3 – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO (modificato)

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono di norma in un giorno fisso della settimana e con cadenza periodica, seconda un calendario definito in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

2. IL Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dispone la convocazione del Consiglio Comunale a mezzo di avvisi di convocazione, con le modalità di cui al presente regolamento.

3. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa ha luogo. Se sono previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.

4. L'avviso precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o se viene convocata d'urgenza e se la stessa è di prima o di seconda convocazione; in mancanza, l'adunanza si intende ordinaria e di prima convocazione.

5. Se nell'avviso di prima convocazione sono indicati anche il giorno e l'ora della seconda e, nell'adunanza di prima convocazione, non viene raggiunto il numero legale, il Consiglio si intende convocato in seconda convocazione, con ulteriore avviso da trasmettere ai soli consiglieri assenti.

6. Se la riunione di prima convocazione è dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non è indicato il giorno e l'ora della

seconda, il Consiglio può essere convocato in seconda convocazione con avviso da trasmettere nei modi e nei termini stabiliti per la prima.

7. Dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta, nel quale sono indicati, mediante un numero progressivo, i distinti argomenti della seduta, individuati da una proposizione che descrive in modo chiaro ed inequivocabile il contenuto essenziale.

8. Tutti gli argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica. Sono indicati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le relative condizioni.

ART. 3/bis – MODALITA' E TERMINI DI TRASMISSIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, è trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Consiglieri presso il domicilio da essi eletto mediante notificazione, o mediante sistemi telematici di comunicazione, o mediante deposito nella sede comunale, ovvero nelle caselle di posta personale dei consiglieri. Si procede secondo le ultime due modalità, previa accettazione, o specifica richiesta, del Consigliere.

2. L'avviso per le sedute ordinarie è trasmesso con le modalità di cui al comma 1, dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

3. Per le riunioni in via d'urgenza, l'avviso è trasmesso almeno ventiquattro ore prima.

4. Se dopo la trasmissione degli avvisi, occorre aggiungere all'ordine del giorno nuovi argomenti urgenti, sentiti i Presidenti di Gruppo, è dato avviso ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5. La motivazione dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno in via d'urgenza, può essere sindacata dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata alla seduta successiva, salvo che il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.

6. Nel calcolo dei termini non si computa il giorno della trasmissione dell'avviso di convocazione, si considera il giorno in cui ha luogo la seduta e sono compresi i giorni festivi.

ART. 4 – DEPOSITO E CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (modificato)

1. Ai Consiglieri, assieme all'avviso di convocazione e all'ordine del giorno, viene recapitata, mediante sistemi telematici, o con deposito presso le caselle di posta personale, o tramite messo comunale, copia delle proposte di deliberazione iscritte all' o.d.g. Nel caso di documentazione dalla mole relativamente consistente, si provvederà al deposito di una copia della stessa nella Sala dei Gruppi Consiliari, provvedendo a darne contestuale avviso ai Consiglieri.

2. La documentazione originale relativa a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno è depositata presso l'ufficio di Segreteria Generale a partire dal giorno di convocazione della seduta di Consiglio.

3. All'inizio della seduta, la documentazione è depositata nella sala dell'adunanza, a disposizione dei Consiglieri.

4. Qualora, successivamente alla convocazione e deposito pratiche, si renda necessario apportare modifiche o integrazioni alle proposte, si procederà a rendere note le stesse a tutti i Consiglieri, tramite comunicazione telematica, o deposito nelle caselle di posta personale dei Consiglieri.

ART. 5 – PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE (modificato)

1. Della convocazione del Consiglio Comunale, tranne che si tratti di convocazione urgente, deve essere dato avviso ai cittadini almeno tre giorni prima mediante affissione di manifesti per rendere noti la sede, il giorno, l'ora di convocazione del Consiglio ed i principali argomenti da trattare nella seduta. L'ordine del giorno deve essere affisso all'albo pretorio almeno 24 ore prima della seduta.

2. Contestualmente alla trasmissione ai Consiglieri, l'avviso è inviato tempestivamente:

- ai Membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- agli Assessori;
- ai Dirigenti responsabili dei settori / servizi comunali;
- alla stampa locale;
- alla Prefettura;
- al Comando dei carabinieri.

ART. 6 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Tutte le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la seduta segreta sia prevista espressamente da una norma di legge, riguardi questioni inerenti persone o sia richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti.

ART. 7 – SEDUTE APERTE AL PUBBLICO

Il Consiglio, per determinazione del Presidente, può essere convocato in forma aperta al pubblico quando sono in discussione argomenti di particolare rilevanza per la vita sociale, economica, politica, culturale della città.

Quando la seduta è aperta agli interventi del pubblico, bisogna darne avviso ai cittadini con lo stesso manifesto con cui si pubblicizza la seduta.

Il pubblico può intervenire nel dibattito, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento. Gli interventi del pubblico non saranno verbalizzati.

ART. 8 – VALIDITA' DELLE SEDUTE DI 1^ CONVOCAZIONE

Le sedute del Consiglio Comunale, in prima convocazione, sono valide, quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati.

ART. 9 – VALIDITA' DELLE SEDUTE DI 2^ CONVOCAZIONE

Se la seduta di 1^ convocazione non ha potuto avere luogo per mancanza del numero legale, è convocata una successiva seduta nei modi indicati dall'art. 3 del presente regolamento.

Quando, però, l'avviso per la seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, che non può avere luogo nella medesima giornata, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla precedente.

Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, e non trattati nella seduta di prima convocazione per mancanza del numero legale, sono da considerarsi automaticamente iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione.

Nel caso, vengano aggiunte altre proposte, queste non possono essere poste in votazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

ART. 10 – CONSIGLIERI INTERESSATI AGLI OGGETTI DA DELIBERARE

Nel numero fissato per la validità delle sedute consiliari, non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini fino al 4° grado abbiano interesse; è fatto loro obbligo, inoltre, di uscire dall'aula consiliare, astenendosi dal prendere parte sia alla discussione che alla deliberazione.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero dei presenti necessari a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Il numero legale si presume, sempre che non sia richiesta la sua verifica da parte di qualunque Consigliere o del Segretario Generale.

ART. 11 – APERTURA DELLA SEDUTA

La seduta è aperta dal Presidente o chi legalmente lo sostituisce non appena è presente il numero legale dei Consiglieri.

Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso processo verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la seduta è sciolta.

ART. 12 – ASSENZE GIUSTIFICATE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Le giustificazioni delle assenze devono essere fatte pervenire al Presidente con comunicazione scritta.

Le giustificazioni vengono considerate valide se fatte pervenire al Presidente entro la giornata successiva alla data di convocazione del Consiglio Comunale.

Nel caso di assenza prolungata, il Consigliere deve comunicarne la durata e sarà considerato giustificato per tutto il periodo di tempo indicato.

Per gravi motivi, la giustificazione può essere fatta pervenire tramite i famigliari del Consigliere.

ART. 13 – Abrogato

ART. 14 – Abrogato

CAPO II

PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 15 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea.

Se il Presidente del Consiglio è assente o impedito, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere anziano.

ART. 16 – TRATTAZIONE ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare secondo l'ordine di iscrizione all'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, secondo le norme del presente regolamento.

In particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, annuncia il risultato delle votazioni.

L'ordine della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere, se questa non incontra opposizione.

In caso di opposizione, la proposta è messa immediatamente in votazione, senza discussione, e si intende approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

ART. 17 – SOSPENSIONE E RINVIO DELLA DISCUSSIONE

La trattazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno può essere sospesa, su proposta del Presidente o di un Consigliere, per essere proseguita in una prossima seduta.

In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, a maggioranza dei presenti e votanti.

ART. 18 – ORDINE DELLE SEDUTE

Il Presidente è, inoltre, investito di ampio potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone espressa menzione nel verbale.

ART. 19 – PRESENZA NELLE SEDUTE: DISCIPLINA DEL PUBBLICO

Le persone che assistono alle sedute, nella parte riservata al pubblico, debbono essere inermi, restare in silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere un contegno corretto. Nessuna persona estranea può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri.

Oltre al Segretario, agli impiegati incaricati di coadiuvarlo, ai vigili urbani, agli inservienti addetti al servizio, ai giornalisti se debitamente autorizzati potrà, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati Funzionari e di qualunque altra persona che sia richiesta dal Sindaco.

Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine.

In caso di oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri, il Presidente dispone l'immediata individuazione dell'autore del fatto, ne ordina l'espulsione e denuncia il fatto all'autorità giudiziaria.

Se il pubblico non si attiene alle disposizioni, di cui al 1° comma del presente articolo, il Presidente può ordinare lo sgombero della sala.

ART. 20 – COMPORTAMENTO DEL CONSIGLIERE

Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama.

IL Consigliere può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.

Se il Consigliere persiste nel suo comportamento scorretto, il Presidente gli interdice di parlare.

Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può espellerlo.

CAPO III

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

ART. 21 – APERTURA DELLA SEDUTA

La seduta si apre con l'appello nominale dei Consiglieri, fatto dal Segretario Generale, o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale.

ART. 22 – DESIGNAZIONE SCRUTATORI

Dopo l'appello nominale il Presidente dichiara aperta la seduta e designa due scrutatori solo per le votazioni segrete.

ART. 23 – INTERVENTO DEI CONSIGLIERI NELLA DISCUSSIONE

I Consiglieri intervengono dai banchi del Consiglio Comunale, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri.

ART. 24 – DURATA DELL'INTERVENTO

I Consiglieri che intendono parlare su di un argomento iscritto all'ordine del giorno, debbono farne richiesta al Presidente, il quale, concede la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.

Gli interventi dei Consiglieri, di norma, non possono superare la durata di dieci minuti.

ART. 25 – DISCIPLINA DELL'INTERVENTO

Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento, salva l'autorizzazione del Consiglio.

Nessuno può essere interrotto durante il suo intervento, a meno che il Presidente non debba richiamare il Consigliere al rispetto del regolamento

IL discorso deve riguardare esclusivamente l'argomento in discussione.

ART. 26 – RICHIAMO AL CONSIGLIERE

Il Presidente, qualora abbia richiamato due volte un Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, può impedirgli di parlare in quella discussione. In tal caso il Consigliere può appellarsi al Consiglio, che, senza discussione, decide immediatamente a maggioranza dei presenti e votanti.

ART. 27 – INTERVENTO PER FATTO PERSONALE

E' fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle realmente espresse o l'essere sindacato nella propria condotta.

Il Consigliere che chiede di parlare per fatto personale deve comunicare al Presidente in che cosa questo consiste.

Il Presidente concede la parola per non più di 5 minuti.

ART. 28 – INTERVENTO PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO

Ogni Consigliere, in qualsiasi momento, può intervenire per un richiamo al regolamento e all'ordine della votazione.

IL Presidente concederà la parola soltanto ad un oratore per opporsi all'assunto espresso dal richiamante.

ART. 29 – APPELLO CONTRO DECISIONI DEL PRESIDENTE

Contro ogni determinazione del Presidente circa l'ordine e la disciplina dell'adunanza, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio, che deciderà senza discussione, con votazione a maggioranza; questa disposizione non si applica quando la determinazione del Presidente sia pura e semplice applicazione di una norma legislativa o regolamentare.

ART. 30 – ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione proposte o questioni estranee all'oggetto della convocazione. I Consiglieri possono presentare nel corso della seduta ordini del giorno al Consiglio Comunale.

Le proposte di ordine del giorno devono essere consegnate al Presidente per iscritto prima dell'inizio dell'adunanza. L'ordine del giorno è votato al termine dell'esame degli argomenti oggetto della convocazione.

ART. 31 – TRATTAZIONE DELLE PROPOSTE

Per la trattazione delle singole proposte, il Presidente o un Assessore illustra la proposta, dopo di che sono ammessi a parlare i singoli Consiglieri secondo l'ordine di iscrizione.

ART. 32 – QUESTIONI PREGIUDIZIALI O SOSPENSIVE

Se viene presentata una proposta pregiudiziale o sospensiva, il Presidente dà la parola ad un oratore contrario alla proposta, quindi si passerà ai voti.

ART. 33 – PRESENTAZIONE ORDINI DEL GIORNO IN CORSO DI DISCUSSIONE ED EMENDAMENTI – DISCIPLINA

Prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno concernenti l'argomento.

Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.

Gli ordini del giorno, gli emendamenti e sottoemendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul banco del Presidente, il quale ne dà lettura.

ART. 34 – RINUNCIA AGLI EMENDAMENTI

Il proponente può rinunciare al suo emendamento o sottoemendamento in qualsiasi momento prima della votazione.

ART. 35 – CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Quando su argomento in discussione, non vi siano Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione, riservandosi, o riservando all'Assessore competente, l'intervento conclusivo.

In caso di dissenso circa la chiusura della discussione la richiesta deve essere sostenuta da almeno tre Consiglieri.

Il Presidente accorda prima la parola ad un oratore contro, poi ad una a favore, quindi passa ai voti.

ART. 36 – VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

Dichiarata chiusa la discussione generale, non può essere concessa parola se nonché per dichiarazione di voto. Il tempo concesso per questa dichiarazione non potrà superare i 5 minuti.

Ove trattasi di proposta composta di diversi articoli o capitoli o voci, il Consiglio può decidere di procedere alla votazione per singoli articoli, capitoli o voci.

E' sempre ammessa la votazione per parti separate.

Ciascun Consigliere ha diritto di proporre emendamenti i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione.

In questo caso precede la votazione sugli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi, seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi.

I sub emendamenti sono votati prima dell'emendamento al quale si riferiscono.

Qualora si sia proceduto alla votazione per articoli, capitoli o voci separati, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti.

ART. 37 – DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Tutte le deliberazioni, salvo diverse disposizioni di leggi o statuarie, possono, in caso d'urgenza, essere dichiarate immediatamente esecutive, con il voto di metà più uno dei Consiglieri assegnati.

ART. 38 – REVOCA

Le deliberazioni del Consiglio, recanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, debbono fare espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi o altro atto di indirizzo generale vigente, devono contestualmente apportare esposte modifiche alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.

Gli atti a contenuto generale ed astratto, possono essere modificati con altre disposizioni generali ed astratte, e non possono essere derogati per singoli atti.

ART. 39 – APPROVAZIONE DELIBERE – MAGGIORANZA

Salvo quanto previsto dalla legge 142/90, dallo Statuto, e da leggi speciali che dispongono altrimenti, tutte le proposte si intendono approvate in prima convocazione quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, tra i quali non si computano gli astenuti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio salvo che la legge o lo statuto non disponga altrimenti.

Per le nomine di competenza dell'Ente è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti.

Quando debba essere comunque rappresentata la minoranza, sono nominati coloro che abbiano conseguito, all'interno di questa, il maggior numero di voti.

A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Una proposta di deliberazione che non abbia ottenuto la prescritta maggioranza non può essere sottoposta ad una seconda votazione nella stessa seduta.

ART. 40 – MODALITA' DEL VOTO

i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, peralzata e seduta, o per alzata di mano.

Il voto è segreto, e si effettua a mezzo di schede, quando la seduta è segreta, e quando riguarda l'elezione di persona sulla quale deve essere espressa una valutazione di merito.

Il voto è segreto anche quando viene richiesto dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 41 – APPELLO NOMINALE OBBLIGO

La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che venga richiesta nel corso della seduta, da almeno 1/3 dei Consiglieri.

ART. 42 – VOTO – ESPRESSIONE – CONTROPROVA

Il voto per alzata e seduta, o per alzata di mano, è soggetto a controprova se un Consigliere lo richiama, immediatamente dopo la proclamazione del risultato o comunque prima che si passi alla trattazione di un altro oggetto.

Il Presidente accerta il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale ovvero per divisione.

ART. 43 – INIZIO DELLA VOTAZIONE

Iniziata la votazione, nessuno può prendere la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per un richiamo al regolamento, inerente alle modalità della votazione in corso.

ART. 44 – ESITO DELLA VOTAZIONE

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza di due scrutatori, se il voto è segreto, proclama l'esito.

Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

ART. 45 – GRUPPI CONSILIARI – CAPIGRUPPO

I Consiglieri eletti nella medesima lista, costituiscono un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo consiliare nomina nel suo seno un capogruppo, dandone comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Generale, firmata da tutti i Consiglieri e sottoscritta, per accettazione, dal designato.

In mancanza della comunicazione di cui sopra, che deve pervenire entro 10 giorni dalla richiesta del Segretario Generale, sarà considerato capogruppo il Consigliere anziano, esclusi il Sindaco e gli Assessori.

Si intende per "Consigliere anziano" il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti all'interno della lista di appartenenza.

Nel caso in cui, per tutte le incombenze di cui alla legge n. 142/90 e di altre disposizioni di legge o di regolamento, il capogruppo sia assente, si considera capogruppo, il Consigliere indicato dal gruppo quale sostituto. Nel caso in cui anche il sostituto sia assente o non sia stato designato entro il termine perentorio di cui al 3° comma del presente articolo, si considera capogruppo il Consigliere anziano.

I Consiglieri che non vogliono appartenere ad alcun gruppo, espressione di lista, formano il gruppo misto, dandone, con le stesse modalità di cui sopra, comunicazione al Sindaco e al Segretario Generale.

Il Consigliere, che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, deve darne comunicazione al Sindaco o al Segretario Generale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.

Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri, escluso il gruppo misto. Nel caso, però, che una lista presentata alle elezioni abbia eletto un solo Consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, qualora questi non vogliono aderire al gruppo misto, sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

Ogni qualvolta il gruppo misto subisce modificazioni, deve rieleggere nel suo seno un capogruppo, dandone comunicazione al Sindaco ed al Segretario Generale.

CAPO IV

INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE – MOZIONI

ART. 46 (modificato)

- 1. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al Sindaco o all'Assessore competente, di avere informazioni circa la sussistenza o la verità di fatti o sull'attività dell'Amministrazione.**
- 2. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o all'Assessore competente, circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.**
- 3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio prima dell'adunanza del Consiglio, e sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.**
- 4. L'Ufficio di Presidenza provvede a trasmettere le interpellanze e interrogazioni pervenute al Sindaco o agli Assessori competenti, che dovranno provvedere risposta scritta entro i termini di legge di trenta giorni.**
- 5. L'illustrazione delle interrogazioni ed interpellanze è effettuata nell'ordine cronologico di presentazione e alternativamente tra i Consiglieri; in applicazione di quest'ultimo principio ciascun Consigliere può svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione o interpellanza, solamente dopo che si sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate dagli altri Consiglieri. L'illustrazione è contenuta nel tempo massimo di cinque minuti. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua istanza, questa si rinvia.**
- 6. La risposta è contenuta nel tempo massimo di cinque minuti. Dopo la risposta può intervenire solo il Consigliere interrogante, dichiarando se soddisfatto o meno della risposta ricevuta, contenendo il suo intervento entro il tempo massimo di due minuti. Non è possibile ulteriore replica del rispondente, salvo consenso del Consigliere interessato, e comunque entro il tempo massimo di due minuti. Nel caso in cui il Sindaco o l'Assessore interrogato lo ritenga opportuno, può fornire risposta verbale immediata. Il Consigliere interpellante, al termine, può comunque richiedere risposta scritta. Per i tempi di esposizione fa fede quanto espresso nel presente comma. Non si svolge discussione sul tema.**
- 7. Se l'interrogazione o interpellanza è stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.**
- 8. Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti tra loro connessi vengono trattate contemporaneamente; quelle eventualmente relative ad un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.**
- 9. In tutte le adunanze consiliari, può essere iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, ad eccezione delle sedute nelle**

quali sono discussi il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano strutturale comunale o altri argomenti di rilevante portata, o giudicati tali dalla conferenza dei Presidenti di Gruppo.

ART. 47 – Abrogato

ART. 48 – Abrogato

ART. 49 – Abrogato

ART. 50 – Abrogato

ART. 51 – Abrogato

ART. 52 – Abrogato

ART. 53 – Abrogato

ART. 54 – TEMPO MASSIMO CONSENTITO PER LA TRATTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI E DELLE INTERPELLANZE

Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non può superare, per ogni riunione consiliare, la durata di un'ora.

ART. 55 – MOZIONE

Le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno del Consiglio successivo, osservando, in ogni caso, la prescritta procedura in ordine all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno e alla relative discussione.

Sulle mozioni il Consiglio Comunale è chiamato a discutere e a votare, come per i normali argomenti di competenza consiliare, iscritti regolarmente all'ordine del giorno.

CAPO V

PROCESSI VERBALI

ART. 56 – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALLE SEDUTE

Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio con il compito di garantire sulla validità della seduta e di redigere il processo verbale della riunione che viene sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario stesso.

ART. 57 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO

In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito dal Vice Segretario. Nel caso in cui il Segretario, o il Vice Segretario o i loro parenti affini fino al 4° grado o il coniuge, siano interessati all'atto, le funzioni di Segretario saranno assolte da un Consigliere designato dal Presidente della seduta.

ART. 58 – VERBALE DELLA SEDUTA

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario Generale; devono riportare i punti salienti e sostanziali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta.

Per la compilazione dei verbali il Segretario Generale è coadiuvato dal personale della Segreteria Generale.

ART. 59 – CONTENUTO DEL VERBALE

Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli argomenti, con l'indicazione del voto dei singoli gruppi e di quelli che si sono astenuti.

Per le deliberazioni concernenti persone, qualora su di queste debba essere espresso un giudizio di merito, deve farsi constatare che si è proceduto a scrutinio segreto.

ART. 60 – DICHIARAZIONE A VERBALE

Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi del medesimo e di chiedere le rettifiche che risultassero necessarie.

La dichiarazione di voto non è ammessa quando il voto viene espresso a scrutinio segreto.

ART. 61 – FIRMA DEI VERBALI

I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

ART. 62 – APPROVAZIONE DEI VERBALI

I verbali sono approvati dal Consiglio per alzata di mano a maggioranza assoluta dei votanti.

I verbali dell'ultima seduta del Consiglio e delle sedute precedenti, non ancora approvati, nel caso di rinnovazione dell'organo, sono approvati dalla Giunta Comunale.

Ogni Consigliere, in sede di approvazione dei verbali, ha diritto di inserire le rettifiche che ritiene necessarie.

ART. 63 – APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Con la stessa maggioranza saranno apportate eventuali modifiche.

ART. 64 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al visto di esecutività da parte dell'organo di controllo.